

Gas fluorurati, a maggio nessun obbligo di dichiarazione per i proprietari degli impianti

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto (dpr 146 del 14 novembre 2018) sui gas fluorurati ad effetto serra, sono stati soppressi gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori, previsti dal precedente decreto (il dpr 43 del 27 gennaio 2012). In particolare, il decreto abrogato - che disciplinava le modalità di attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 in materia di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra - prevedeva, entro il 31 maggio di ogni anno, l'obbligo per gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, di presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. L'obbligo indicato ricadeva sugli operatori, potendo interessare i proprietari degli impianti in considerazione della definizione di operatore come "persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti". Il nuovo decreto, quindi, nel disciplinare il funzionamento del registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, nonché la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra ed alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, elimina l'onere di comunicazione annuale dei dati precedentemente posto a carico degli operatori.